

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA ED IL COMUNE DI LONATE POZZOLO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022.

L'anno duemilaventicinque , il giorno _____ del mese di _____, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022,

TRA

Il Comune di Induno Olona, con sede via G. Porro n. 35, 21056, P.I. 00271270126, rappresentato da _____ - il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse della propria Pubblica Amministrazione medesima che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. del.....

E

Il Comune di Lonate Pozzolo, con sede via Cavour n. 20, 21015, P.I. 00392890125 rappresentato da _____ - il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del.....

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari; che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il Comune di Induno Olona ha comunicato, con nota del 06/10/2025 prot. n. 13173 al Comune di Lonate Pozzolo che la sua dipendente, dott.ssa Salonna Ilaria, ha superato il colloquio di cui al bando di mobilità (ex determinazione del Responsabile degli affari generali n. 318/2025) al fine di ottenere il nulla osta dall'Amministrazione ove il dipendente presta servizio, cioè il Comune di Lonate Pozzolo;
- che sono intercorsi varie comunicazioni anche per le vie brevi tra le due Amministrazioni al fine di concordare la decorrenza del trasferimento per mobilità della dott.ssa Salonna;
- che, in proposito, il Comune di Lonate Pozzolo, da ultimo ha comunicato al Comune di Induno Olona, con nota del 22/10/2025 prot. n. 13955 il nulla osta al trasferimento per mobilità, con decorrenza 1 dicembre 2025, ma, nel contempo, chiedendo la disponibilità del Comune di Induno Olona a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022, per condividere la dipendente, dott.ssa Salonna assunta a tempo pieno e indeterminato, nella quota di 5 ore settimanali nella giornata di sabato mattina, con decorrenza dal 6 dicembre 2025;

- che con deliberazione della Giunta comunale, n. __del __/__/____, il Comune di Induno Olona ha assentito all'utilizzo, a tempo determinato e per n. 5 ore settimanali, del dipendente con decorrenza dal 6/12/2025 e fino al 28/02/2026, approvando lo schema della presente convenzione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. __del __/__/____, il Comune di Lonate Pozzolo ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 5 ore settimanali del dipendente, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022" e ha approvato, nel contempo, lo schema di convenzione;
- che l'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 prevede che " al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione"
- che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che la dipendente dott.ssa Salonna Ilaria ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e per 5 ore alla settimana nella giornata di sabato mattina al Comune di Lonate Pozzolo; Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Induno Olona, da parte del Comune di Lonate Pozzolo, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Lonate Pozzolo, sprovvisto della figura di Istruttore Amministrativo, profilo professionale Culturale, a causa del trasferimento per mobilità della stessa dipendente, dott.ssa Salonna Ilaria.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Induno Olona acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Lonate Pozzolo, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Il Comune di Lonate Pozzolo ha individuato la dott.ssa Salonna Ilaria, in quanto lo stesso è impiegato nello stesso posto fino al concretizzarsi del trasferimento per mobilità, cioè fino al 1 dicembre 2025. L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato per iscritto il proprio assenso.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal 06/12/2025 e fino al 28/02/2026.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

I due Enti, inoltre, potranno recedere anticipatamente nel caso in cui venga meno la necessità espressa dal Comune di Lonate Pozzolo.

Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Induno Olona, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 5 (cinque) ore settimanali, da effettuarsi nella giornata di sabato mattina, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.

Art. 5 RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Induno Olona, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Induno Olona corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Lonate Pozzolo al termine del periodo di utilizzo del dipendente.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Induno Olona, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Economico finanziario, in proporzione all'orario di lavoro svolto. Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Lonate Pozzolo, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Ogni prestazione ulteriore alle complessive 36 ore settimanali, è autorizzata, gestita e retribuita da ciascuna amministrazione, con obbligo di comunicazione all'Amministrazione ove è inquadrato il dipendente, Comune di Induno Olona.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

Resta inteso che la richiesta di prestazione straordinaria, laddove necessaria, è richiesto dal Comune che ne ha la necessità.

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto in percentuale a carico di ciascuno degli Enti, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'ente conferente.

Qualora la prestazione lavorativa presso il Comune di Induno Olona si dovesse protrarre nelle ore pomeridiane e sussistano gli ulteriori presupposti (orario minimo, pausa pranzo ecc.), al dipendente spettano i buoni pasto, laddove previsti dall'Amministrazione ove presta tali attività, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.

Viene fatto salvo, se è in quanto dovuto, l'onere di corrispondere al dipendente utilizzato eventuali rimborsi per spese sostenute in ragione del servizio svolto presso il Comune di Induno Olona.

Art. 6 FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, previo raccordo e coordinamento con l'Ente utilizzatore.

Qualora le assenze (ferie, permessi e quant'altro) ricadano esclusivamente nei giorni di utilizzo della dipendente presso il Comune di Induno Olona, la stessa dovrà inoltrare specifica richiesta al Comune con le modalità previste in tale Ente. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Induno Olona, che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Induno Olona.

Art. 7 VERIFICHE INERENTI LA CONVENZIONE

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 9 INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile: a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato; b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione; c) gestione scorretta e/o in contrasto di norme, regolamenti, contratti del dipendente e del rapporto convenzionale.

Art. 11 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: • per scadenza della presente convenzione; • per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; • recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; • nel caso in cui venga meno la necessità espressa dal Comune di Lonate Pozzolo.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 12 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali. Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Per il Comune di Induno Olona: _____

Per il Comune di Lonate Pozzolo: _____